

Convegno su “Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale: un’opportunità per aumentare l’efficienza di professionisti e Pubblica Amministrazione!”

Giovedì 26 p.v. ore 15 – sala convegni Consorzio Nucleo Industriale, via Gammarana 8 Teramo

Organizzato dalla Commissione ICT all’interno dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo, in collaborazione con l’ARIT, Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica della Regione Abruzzo, il convegno vuole illustrare i servizi attivati dall’Ordine per i propri iscritti ed aprire con la Pubblica Amministrazione una tavola rotonda utile a comprendere come la Posta Elettronica Certificata (PEC) e la firma digitale possano influenzare il rapporto tra cittadini, più nello specifico professionisti, e la stessa Pubblica Amministrazione nel breve e nel medio periodo.

Difatti tra qualche giorno scade il termine entro il quale i professionisti dovranno comunicare ai propri Ordini e colleghi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Gli iscritti agli albi professionali dunque faranno da apripista nella campagna per l’informatizzazione e per la digitalizzazione che il Parlamento ed il Governo stanno portando avanti da qualche anno.

L’obbligo legislativo, introdotto lo scorso anno con il decreto legge 185 dovrebbe rendere più agevoli e sicuri gli scambi di corrispondenza e di documentazione.

Le pubbliche amministrazioni già dal 2005 erano tenute a dotarsi di una casella di posta elettronica istituzionale, come prevede il codice dell’amministrazione digitale, e di una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.

Tutto ciò è stato alquanto disatteso e basta verificare quanto è accaduto con l’obbligo a cui gli uffici pubblici avrebbero dovuto dar corso entro la fine di giugno scorso al punto che neanche il ministero della Pubblica Amministrazione ha provveduto.

C’è, però, da dire che con una norma del 2009, contenuta nella legge n. 69 sullo sviluppo economico e la semplificazione, quell’obbligo è stato ribadito e rafforzato grazie alla sanzione ai dirigenti inadempienti contenuta nel recente decreto legislativo n. 150 di fine ottobre.

Ci rendiamo conto che in questo processo si registrano ritardi e resistenze anche culturali con il risultato che le caselle di posta elettronica certificata effettivamente attivate rimarranno a lungo pressochè vuote e continueranno a essere utilizzati i sistemi cartacei tradizionali.

Ci auguriamo che la PEC non diventi solo un sistema di facciata ma si vada ad incidere in maniera forte sui processi interni alla P.A. e che il processo di digitalizzazione della stessa possa essere attivato in maniera concreta.

Ed allora la nostra sensibilità a modificare un modello culturale e la capacità dei nostri colleghi che operano nel settore della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, più conosciuta con il sinonimo inglese information and communication technology in sigla ICT, possono fornire una forte spinta al rinnovamento della Pubblica Amministrazione.

Alcune note tecniche

Posta elettronica certificata

L'e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di comunicazioni. La posta elettronica è un mezzo di comunicazione in forma scritta via Internet.

Il principale vantaggio dell'e-mail è senza alcun dubbio l'immediatezza. I messaggi possono includere testo, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Firma digitale

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l'autenticità del documento informatico ed al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità. In sostanza i requisiti assolti sono:

- *Autenticità*: con un documento firmato digitalmente si può essere certi dell'identità del sottoscrittore;
- *Integrità*: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione;
- *Non ripudio*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori, oltre a dipendenti di società private e di pubbliche amministrazioni centrali e locali. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l'autorizzazione a svolgere tale attività.

L'Italia è posta all'avanguardia nell'uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici fin dal lontano 1997 ed essendo quello con maggiore diffusione in Europa.